

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata da Riccardo Calastri per la modifica dell'art. 13 della legge sull'assistenza sociopsichiatrica

del 21 aprile 2010

Il 21 aprile 2010 il Gran Consiglio ha discusso la pianificazione socio-psichiatrica cantonale 2009-2012 nettamente in contrasto con l'art. 13 cpv. 2 della Legge sull'assistenza sociopsichiatrica, entrata in vigore il 1° gennaio 2007. In particolare, procedendo alla modifica della Pianificazione senza rinviarla al Consiglio di Stato.

Alla luce di questo fatto, chiedo di modificare l'articolo 13 della Legge sull'assistenza socio psichiatrica come segue:

#### **Pianificazione**

##### **Art. 13**

<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato sottopone ogni 4 anni al Gran Consiglio **per discussione** la pianificazione sociopsichiatrica coordinata con la pianificazione cantonale e con la pianificazione sanitaria e ospedaliera prevista dalla legislazione cantonale e federale.

~~<sup>2</sup> Il Gran Consiglio la discute e la approva oppure la rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato, che è tenuto a modificarla nel senso indicato dalla discussione parlamentare. La presentazione per il voto di emendamenti è esclusa.~~

Riccardo Calastri

## Pianificazioni e competenze del Gran Consiglio

Modifiche entrate in vigore il 1.1.2007 (vedi Rapporto sull'iniziativa parlamentare della Commissione della legislazione del 1° ottobre 2003 - Modifica delle competenze del Gran Consiglio in materia di pianificazione sociopsichiatrica, assistenza e cura a domicilio, pianificazione cantonale, rapporto sugli indirizzi, Linee direttive e Piano finanziario quadriennale)

Pianificazione socio-psichiatrica (LASP)

### Pianificazione

**Art. 13<sup>1</sup>** Il Consiglio di Stato sottopone ogni 4 anni al Gran Consiglio la pianificazione sociopsichiatrica coordinata con la pianificazione cantonale e con la pianificazione sanitaria e ospedaliera prevista dalla legislazione cantonale e federale.

<sup>2</sup>Il Gran Consiglio la discute e la approva oppure la rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato, che è tenuto a modificarla nel senso indicato dalla discussione parlamentare. La presentazione per il voto di emendamenti è esclusa.

Pianificazione assistenza e cura a domicilio (L assistenza e cure a domicilio)

**Art. 7<sup>1</sup>** Il Gran Consiglio:

- a) discute, ogni 4 anni, i principi generali della pianificazione degli interventi di assistenza e cura a domicilio e li approva oppure li rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato; la presentazione per il voto di emendamenti è esclusa;
- b) in caso di rinvio totale o parziale, il Consiglio di Stato deve modificare la pianificazione degli interventi nel senso indicato dalla discussione parlamentare;
- c) decide sui ricorsi dei Comuni in materia di pianificazione;
- d) concede i sussidi per le spese di investimento per importi superiori ai 500'000 franchi.

Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente (L di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente)

### Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente

**Art. 7<sup>1</sup>** Il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate, esegue gli studi di base, elabora ed aggiorna il Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente.

<sup>2</sup>Il Rapporto sulla protezione dell'ambiente è sottoposto al Gran Consiglio unitamente alle Linee direttive ed al Piano finanziario.

<sup>3</sup>Il Gran Consiglio lo discute e lo approva oppure lo rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato, che è tenuto a modificarlo nel senso indicato dalla discussione parlamentare. La presentazione per il voto di emendamenti è esclusa.

<sup>4</sup>Il Rapporto cantonale è lo strumento di indirizzo per l'attuazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali e costituisce lo strumento di riferimento per l'elaborazione dei piani dei provvedimenti previsti dalla legislazione federale. Nell'ambito del suo allestimento e della sua adozione, il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio vegliano ad un opportuno coordinamento con le altre politiche settoriali dello Stato.

<sup>5</sup>Il regolamento definisce nel dettaglio i contenuti del Rapporto cantonale.

Pianificazione cantonale, rapporto sugli indirizzi, Linee direttive e Piano finanziario quadriennale (L sulla pianificazione cantonale)

**Art. 4** Il Gran Consiglio:

- a) discute il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socioeconomico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio del Consiglio di Stato;
- b) ...<sup>2</sup>
- c) discute le linee direttive e il piano finanziario quadriennali e ne verifica ogni anno l'esecuzione, in sede di preventivo.